REGOLAMENTO (CEE) N. 2994/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 765/86, (CEE) n. 2262/87 e (CEE) n. 1383/88 in ordine al termine di presa in consegna o di ritiro del burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2204/88 [4], ha previsto le modalità di vendita del burro giacente in ammasso d'intervento e destinato all'esportazione verso determinate destinazioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/88 [6], ha stabilito le modalità di esportazione del burro d'intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 1980/88 [8], ha stabilito le modalità della vendita speciale di burro delle scorte d'intervento destinato ad essere esportato sotto forma di butteroil o di ghee in Bangladesh;

considerando che i succitati regolamenti prevedono che il burro debba essere preso in consegna o ritirato entro il 15 settembre 1988; che occorre prorogare di 15 giorni tale termine per ovviare alle difficoltà di carattere amministrativo che rischiano di compromettere il successo delle operazioni di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

1) al secondo comma, secondo trattino la data del 15 settembre 1988 è sostituita da quella del 30 settembre 1988.

2) è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (*), le perdite connesse al ritiro di cui al secondo comma, secondo trattino, sono dedotte nella misura del 100 % dalle spese da dichiarare a norma dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83.

(*) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9 ».

Articolo 2

L'articolo 7 ter del regolamento (CEE) n. 2262/87 è modificato come segue:

1) al paragrafo 1, la data del 16 settembre 1988 è sostituita da quella del 1° ottobre 1988;

2) al paragrafo 2, la data del 15 settembre 1988 è sostituita da quella del 30 settembre 1988;

3) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (*) le perdite connesse alle prese di consegna di cui al primo comma sono dedotte nella misura del 100 % dalle spese da dichiarare a norma dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83.

(*) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9 »

Articolo 3

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1383/88 è modificato come segue:

1) al primo comma la data del 15 settembre 1988 è sostituita da quella del 30 settembre 1988;

2) è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (*), le perdite connesse ai ritiri di cui al primo comma sono dedotte nella misura del 100 % dalle spese da dichiarare a norma dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83.

(*) GU n L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.
(4) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 57.
(5) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.
(6) GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 17.
(7) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13.
(8) GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente